Capitolo 1

Lavoro autonomo, attività d'impresa: alcune nozioni fondamentali

Il termine *"imprenditore"* esprime un concetto economico prima ancora che giuridico.
L'imprenditore è, infatti, colui che si pone - nell'ambito del sistema economico – come intermediario tra coloro che offrono capitali e lavoro da una parte e coloro che richiedono il prodotto finito dall'altra. Egli si colloca, insomma, come un intermediario che combina tra loro e trasforma le materie prime per creare nuova ricchezza.
Da ciò gli deriva un *"rischio d'impresa"*, il rischio, cioè, di non riuscire a coprire i costi relativi ai fattori produttivi impiegati con i ricavi derivanti dai beni e servizi prodotti.
Come corrispettivo per tale rischio l'imprenditore potrà fruire dell'eventuale profitto e del potere di dirigere la propria attività.
Produrre beni o servizi non significa, però, necessariamente svolgere attività di impresa.
Si pensi ai cosiddetti professionisti intellettuali (medici, avvocati, liberi professionisti in genere), ossia a coloro che svolgono un'attività prevalentemente intellettuale ed offrono, quindi, ai "consumatori" un servizio. Questi ultimi potranno essere considerati imprenditori solo in quanto svolgano, oltre alla propria professione, anche un'ulteriore attività che presenti tutti i caratteri tipici dell'attività d'impresa. Si pensi, ad esempio, al medico che gestisce una casa di cura: in questa ipotesi il medico, oltre che professionista intellettuale, potrà anche essere considerato imprenditore.
Non è sempre agevole distinguere il confine tra attività di lavoro autonomo e attività di impresa: qui di seguito si elencano le principali tipologie e caratteristiche.

1.1 Attivita' di lavoro autonomo

E' tale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., ogni attività lavorativa che prevede:
- l'esecuzione contro corrispettivo di un'opera o di un servizio;
- con lavoro prevalentemente proprio;
- senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L'attività di lavoro autonomo, a differenza dell'attività d'impresa, non è caratterizzata dalla presenza di una vera e propria organizzazione.
Le attività autonome si distinguono, secondo gli artt. 49 e 81 T.U.I.R., in:
- lavoro autonomo occasionale;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- esercizio di arti o professioni.

Lavoro autonomo occasionale
Comprende qualsiasi attività esercitata in modo sporadico al di fuori di rapporti a carattere unitario e continuativo.

Collaborazione coordinata e continuativa
Si riferisce ad attività con contenuto intrinsecamente artistico o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, ma in modo adeguato alle esigenze del committente, nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati (propri locali, attrezzature, ecc.), con un compenso periodico prestabilito.
Nei confronti del committente dev'essere assicurato il risultato finale dell'opera o del servizio reso.

Esercizio di arti o professioni
Rientrano in questa categoria gli artisti, i professionisti dello sport e dello spettacolo ed i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.).
L'attività dei professionisti intellettuali è discrezionale, prevalentemente intellettuale e non vincolata all'obbligo del raggiungimento del risultato.

Le professioni si distinguono, inoltre, in:

- professioni libere, ossia quelle che possono essere svolte senza alcuna formalità (es. consulenti aziendali, artisti, pubblicitari, ecc.);
- professioni protette nel caso in cui sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi, ordini ed elenchi (es. giornalisti, notai, medici, ecc.).

1.2 Attivita' di impresa

Dal punto di vista giuridico il Codice Civile fornisce la seguente definizione di imprenditore:
"*E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi*" (art. 2082 c.c.).
Sono, pertanto, condizioni essenziali all'attività d'impresa:

- l'esercizio di un'attività economica;
- il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi;
- l'organizzazione dell'attività;
- la professionalità.

Ovvero l'imprenditore, per essere definito tale, deve svolgere:

- un'attività che risponda a criteri di economicità, ossia svolta in modo tale da consentire all'imprenditore di coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti;
- un'attività che abbia lo scopo di creare nuova ricchezza, non solo attraverso la produzione di nuovi beni, ma anche aumentando il valore di quelli esistenti;
- un'attività organizzata, ossia attuata attraverso un'organizzazione dei fattori lavoro e/o capitale;
- l'attività in maniera sistematica e non sporadica o occasionale; attività abituale e continuativa non significa, però, che questa debba essere svolta senza interruzione alcuna: è imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., anche l'esercente di attività stagionali come, ad esempio, il gestore di uno stabilimento balneare.

Il Codice Civile distingue, a seconda del tipo di attività svolta, due tipi di imprenditore:

- imprenditore commerciale;
- imprenditore agricolo.

E' ***imprenditore commerciale,*** ai sensi dell'art. 2195 c.c., colui che esercita:
1) *un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*
2) *un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;*
3) *un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
4) *un'attività bancaria o assicurativa;*
5) *altre attività ausiliarie alle precedenti.*
L'imprenditore commerciale è assoggettato ad una particolare disciplina: lo *"statuto dell'imprenditore commerciale"*, che è un apposito corpo di norme integrativo della normativa generale sull'attività d'impresa.
Conseguenze dell'applicazione di tale disciplina sono, ad esempio, l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, l'assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, ecc. .
Non bisogna confondere l'*"imprenditore commerciale"* con il *"commerciante"*: per il Codice Civile sono imprenditori commerciali tutti coloro che esercitano attività produttive, di intermediazione e di servizi. Il commerciante svolge, invece, un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni ed opera nello specifico settore del commercio (è, quindi, commerciante in senso stretto).

E' ***imprenditore agricolo,*** ai sensi dell'art. 2135 c.c., chi esercita una delle seguenti attività:
1) *coltivazione diretta del fondo;*
2) *silvicoltura;*
3) *allevamento di animali;*
4) *attività connesse alle precedenti.*
Per attività connesse si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Si intendono, altresì, attività connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda agricola (es. attività agrituristica).
L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio (Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, comma 4). Tale iscrizione ha solo funzioni di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia (L.580/93, art. 8, comma 5).

Per quanto riguarda le dimensioni dell'impresa, il Codice Civile individua la particolare figura del ***"piccolo imprenditore"***. Secondo l'art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori:
1) *i coltivatori diretti del fondo;*
2) *gli artigiani;*
3) *i piccoli commercianti;*
4) *coloro che svolgono un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.*
Vengono, quindi, indicate tre categorie specifiche di piccoli imprenditori ed una quarta categoria generica nella quale sono indicate le caratteristiche comuni a tutti i piccoli imprenditori (anche a coloro che non rientrano né nei coltivatori diretti del fondo, né negli artigiani, né nei piccoli commercianti).
Gli elementi che identificano il piccolo imprenditore e lo distinguono dall'imprenditore non piccolo sono due:

- lo svolgimento dell'attività in proprio e/o con l'aiuto dei propri familiari;
- la prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari rispetto sia al lavoro di dipendenti esterni alla famiglia, sia al capitale investito nell'impresa.

Il piccolo imprenditore è sottoposto all'applicazione delle norme che riguardano l'imprenditore in generale, ma è, invece, sottratto all'applicazione dello *"Statuto dell'imprenditore commerciale"*; di conseguenza, anche se l'attività svolta dal piccolo imprenditore può essere considerata commerciale ai sensi del già citato art. 2195 c.c., egli non sarà obbligato alla tenuta delle scritture contabili e, in caso di insolvenza, non sarà assoggettato al fallimento ed alle altre procedure concorsuali. Come l'imprenditore agricolo anche il piccolo imprenditore ha, però, l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio con semplice funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia (L. 580/93, art. 8, commi 4 e 5).
Il Codice Civile non prende in considerazione la distinzione tra piccola-media impresa e grande impresa che viene, invece, utilizzata dalla legislazione speciale riguardante le agevolazioni finanziarie per le quali si rimanda al Cap. 5.

L'attività artigiana riveste una particolare importanza nel nostro Paese ed è regolata dalla Legge Quadro sull'Artigianato (L. 443/85 e successive modifiche ed integrazioni).
E' imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
I presupposti per la costituzione di un'impresa artigiana possono essere così sintetizzati:

- Forme giuridiche consentite: impresa individuale, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società unipersonale a responsabilità limitata, cooperativa, consorzio.
- Numero dipendenti: non superiore a determinati limiti che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto, lavorazione, settore.
- Settore di attività: produzione di beni (anche semilavorati) o di servizi. Sono escluse l'attività agricola, di intermediazione commerciale e le attività ausiliarie di queste ultime.

Tutti gli imprenditori artigiani che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Quadro devono iscriversi all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio.
L'art. 8, comma 4, della Legge 580/93 ha introdotto l'obbligo di iscrizione delle imprese artigiane in una sezione speciale del Registro delle Imprese con semplice funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia.

1.2.1 Impresa, azienda, ditta

Spesso questi tre termini vengono usati indistintamente. Occorre però ricordare che giuridicamente esprimono concetti diversi.
L'**impresa** è l'attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
L'**azienda,** secondo la definizione del Codice Civile (art. 2555), è il *"complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*.
L'imprenditore, al fine di tutelare i propri prodotti, utilizza alcuni segni distintivi tutelati dalla legge: la ditta, l'insegna e il marchio.
La **ditta** è il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'attività. E' l'unico tra i segni distintivi dell'impresa ad essere obbligatorio.
Nella scelta della ditta debbono essere rispettati determinati principi.
Nel rispetto del principio della verità la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla del titolare, eventualmente accompagnati da nomi di fantasia, in modo da garantire ai consumatori la riconoscibilità giuridica dell'imprenditore. Nel caso di impresa collettiva occorre indicare anche la forma giuridica (ragione sociale per le società di persone, denominazione sociale per le società di capitali).
La scelta della ditta deve anche avvenire nel rispetto del principio della novità: la ditta non deve essere uguale o simile ad altre, cioè confondibile con quella prescelta da un altro imprenditore. Il legislatore riconosce all'imprenditore che per primo ha utilizzato la ditta il diritto all'uso esclusivo. L'imprenditore inadempiente ha l'obbligo di differenziazione.
L'**insegna** è il simbolo che contraddistingue i locali dell'impresa. Può contenere parole ed immagini. La creazione deve rispondere ai criteri di novità, originalità e verità.
Per esporre un'insegna occorre:

- informarsi sulle norme in materia che sono di competenza comunale e variano a seconda delle località e dei quartieri (nei centri storici sono più restrittive);
- pagare l'apposita tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

Il **marchio** è il segno con cui i beni e i servizi di un'impresa possono essere distinti dai beni e servizi di un'altra impresa. Può essere formato da un nome, un'immagine o da ambedue e può identificare un prodotto o servizio, una linea di prodotti o servizi o un prodotto o servizio di più imprese.
Nella scelta del marchio occorre rispettare i seguenti criteri: liceità (il marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume), verità (non deve contenere simboli che possano trarre in inganno il consumatore), originalità (deve contenere un elemento che caratterizzi quell'impresa o quel prodotto), novità (non deve essere confondibile con il marchio utilizzato da altre imprese che trattino prodotti simili).
L'imprenditore che ha scelto un marchio può tutelare il suo diritto all'uso esclusivo attraverso la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda deve essere presentata all'ufficio provinciale della Camera di Commercio territorialmente competente.